

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1453

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ACCAME, AMODEO, ANDÒ, BASSANINI, COVATTA

Presentata il 28 febbraio 1980

Norme per la ristrutturazione del ruolo del personale tecnico del Ministero della marina mercantile

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Ispettorato tecnico del Ministero della marina mercantile, pur essendo istituito prima dello stesso Ministero, non è riuscito ad avere, ancora oggi, una sistemazione funzionale.

L'Ispettorato tecnico del Ministero della marina mercantile fu istituito, a livello di Ispettorato generale, con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 143, allorché la marina mercantile era rappresentata da una sola Direzione generale, che fu poi elevata a Ministero autonomo con il decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1946. Questo particolare evidenzia molto chiaramente l'intendimento del legislatore circa l'entità della qualificazione tecnica della Amministrazione della marina mercantile.

Ciononostante, dall'epoca della relativa istituzione, il Ministero mentre ha elevato a sei le Direzioni generali di carattere amministrativo, in relazione alle accresciute competenze, ha, invece, del tutto trascurato le esigenze di carattere tecnico, stret-

tamente collegate anche con la sicurezza della vita umana in mare, lasciando la struttura dell'Ispettorato tecnico così come prevista dal regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 143.

La carenza di ingegneri e la mancanza di un adeguato ruolo tecnico di concetto rischia di paralizzare l'attività dell'Amministrazione in uno dei campi più vitali della propria attività e cioè in quello tecnico.

La gravità della situazione, più volte avvertita dai vari settori interessati alla politica marinara del Paese e riconosciuta dai vari comitati di studio che hanno trattato la ristrutturazione del Ministero, si è resa ancor più precaria negli ultimi anni con il pensionamento di alcuni ingegneri e con l'applicazione della legge sulla dirigenza che ha consentito anche l'esodo di un dirigente tecnico.

Il ruolo tecnico della carriera direttiva prevede attualmente per il proprio organico due dirigenti superiori, due primi di-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

rigenti, un ispettore capo aggiunto e tre ispettori con un totale di 8 unità, di cui uno indisponibile per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

È da far presente, però, che il detto organico, per la particolarità delle norme che regolano attualmente l'accesso in carriera, è coperto da soli tre ingegneri navali. Questi, coadiuvati da 5 impiegati del ruolo amministrativo della carriera di concetto dovrebbero affrontare una considerevole mole di competenze tecniche della Amministrazione per l'applicazione sia della normativa di carattere internazionale che di quella interna relativa ai settori istituzionali.

A titolo di esempio basterà ricordare che la Convenzione internazionale sulla salvaguardia della vita umana in mare impone ai Governi dei Paesi contraenti precisi obblighi di accertamento e di sorveglianza nei riguardi della compartimentazione, della stabilità, dei mezzi antincendio, dei sistemi di salvataggio eccetera, delle navi destinate alla navigazione internazionale — obblighi strettamente riguardanti la sicurezza della vita in mare dei naviganti e dei passeggeri.

Obblighi analoghi scaturiscono da altre Convenzioni internazionali come quelle riguardanti il trasporto delle merci pericolose, l'assegnazione del bordo libero, ai fini della riserva di galleggiabilità delle navi, la prevenzione contro gli inquinamenti marini; altri obblighi che scaturiscono dall'osservazione di convenzioni e leggi riguardanti la salute dei lavoratori del mare, l'ambiente di lavoro eccetera. E nuovi obblighi sorgeranno a breve scadenza in relazione all'ammodernamento della tecnologia delle costruzioni navali e dei trasporti marittimi.

Per l'assolvimento di detti compiti l'Amministrazione è costretta a rivolgersi e ad affidare incarichi importanti, di sua stretta competenza, sia al centro che alla periferia, a tecnici e ad enti estranei come il Registro italiano navale, ente di natura privatistica e quindi con finalità proprie, per definizione non coincidenti con quelle della pubblica amministrazione.

Oltre al predetto istituto, in alcuni casi si è fatto ricorso persino a privati professionisti, onde assicurare la partecipazione del nostro Paese a Conferenze internazionali e a Comitati tecnici internazionali per la elaborazione di norme applicative, svuotando di importanza e di mordente l'opera dell'Amministrazione della Marina mercantile italiana nel mondo.

Una situazione non molto diversa si presenta in tema di applicazione delle leggi e dei regolamenti di carattere nazionale e nell'attività tecnica interna.

Le leggi di assistenza all'industria cantieristica navale e a quella armatoriale prevedono la necessità di controlli sistematici.

L'attuazione delle leggi concernenti aiuti straordinari ai cantieri nazionali implica una costante sorveglianza sui periodi di esecuzione dei lavori, sui sistemi di produzione, sui tipi e quantitativi dei materiali impiegati ed infine un controllo della mano d'opera occorrente per la trasformazione dei detti materiali, congiuntamente alle spese accessorie riguardanti la organizzazione del cantiere.

Anche la normativa delle leggi riguardante l'esercizio del credito navale comporta una serie di accertamenti analoghi a quelli previsti per gli aiuti ai cantieri.

L'assenza di una struttura tecnica adeguata dell'Ispettorato tecnico, oltre che rendere difficile l'applicazione delle leggi, può comportare il rischio di una vanificazione delle stesse per effetto dei ritardi connessi con l'espletamento delle pratiche e per la deficienza degli indispensabili elementi di giudizio a disposizione.

Le sorti del prestigio della Marina mercantile nazionale e la sicurezza della vita umana sul mare non possono prescindere dalla soluzione di questo annoso problema della funzionalità del Servizio tecnico.

L'esempio dei paesi marinari più progrediti del mondo, dall'Inghilterra al Giappone, convalidano pienamente tale necessità. Questi Paesi, alcuni dei quali vantano Istituti di classificazione famosi per tradizione, organizzazione e preparazione tec-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

nica, dispongono di idonei organici tecnici statali per l'assolvimento dei compiti di pubblico interesse.

Agli atti della Camera dei Deputati esiste una proposta di legge, al cui articolo 9 è previsto un ampliamento del ruolo organico del personale tecnico della marina mercantile a 75 posti.

Nel momento attuale, considerata la politica di austerità che si è proposto il Governo nei riguardi della spesa pubblica, il potenziamento di cui trattasi potrebbe essere contenuto nei limiti minimi imposti da un'accettabile funzionalità ai fini della quale si ritiene, fra l'altro, indispensabile prevedere l'istituzione di un efficiente nucleo ispettivo con il compito di dovere effettuare sopralluoghi e controlli sia a bordo delle navi che agli organi periferici.

Questo nucleo ispettivo dovrebbe in altre parole assicurare una migliore e più rispondente applicazione delle norme esistenti sulla salvaguardia della vita umana in mare, sulla sicurezza della navigazione, sulla prevenzione antinquinamenti, sulla stazzatura, ecc. attraverso visite eseguite anche a richiesta di qualunque settore interessato alla vita sul mare.

Il provvedimento persegue tre fondamentali obiettivi:

a) aumento dei posti in organico di ingegnere navale;

b) istituzione di un ruolo tecnico della carriera di concetto;

c) modifica delle norme che oggi regolano l'accesso alla carriera direttiva al fine di ovviare alle difficoltà incontrate negli ultimi anni per coprire i pur limitati posti dell'attuale dotazione organica, con conseguenti modifiche anche sullo sviluppo della carriera stessa.

Gli obiettivi indicati sotto a) e b) vengono realizzati rispettivamente con l'elevazione a 30 unità della dotazione organica degli ingegneri navali e con l'istituzione del ruolo tecnico della carriera di concetto avente una dotazione organica di cinquantacinque unità.

L'obiettivo di cui alla lettera c) viene invece conseguito con l'elevazione della qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva, oltre che con la già prevista migliore articolazione e organicità della carriera.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il ruolo tecnico della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile di cui al quadro « B » annesso alla legge 7 dicembre 1960, n. 1541, ed al quadro « B » della tabella XVII annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostituito dal ruolo organico di cui al quadro « A » annesso alla presente legge.

ART. 2.

I posti della qualifica iniziale del ruolo di cui al precedente articolo 1, sono conferiti mediante concorso per esami e per titoli, al quale possono partecipare coloro che posseggono i requisiti prescritti per accedere agli impieghi civili dello Stato, siano muniti di diploma di laurea in Ingegneria navale e meccanica, abbiano compiuto un periodo di almeno cinque anni di appartenenza a ruoli tecnici della carriera direttiva o di iscrizione all'albo degli ingegneri.

Il programma degli esami è stabilito nel bando di concorso.

In sede di prima applicazione della presente legge un terzo dei posti può essere conferito mediante concorso per soli titoli per gli appartenenti a ruoli tecnici di altri dicasteri.

Gli impiegati che all'entrata in vigore della presente legge ricoprono le qualifiche di ispettore e ispettore capo aggiunto vengono inquadrati nella qualifica di primo dirigente. Nella nuova qualifica viene computato unicamente il periodo eccedente i primi tre anni di servizio.

ART. 3.

È istituito il ruolo tecnico della carriera di concetto con la consistenza organica di cui all'annesso quadro « B ».

ART. 4.

I posti della qualifica iniziale del ruolo di cui al precedente articolo sono

conferiti mediante concorso per esami al quale possono partecipare coloro che posseggono i requisiti prescritti per accedere agli impieghi civili dello Stato e che siano muniti di diploma di Istituto tecnico nautico, di Istituto tecnico industriale.

Il 50 per cento dei posti di perito principale sarà conferito mediante concorso riservato al personale navigante in possesso del prescritto titolo di studio, con almeno tre anni di attività professionale su navi mercantili.

Il programma degli esami è stabilito con il bando di concorso.

ART. 5.

Un congruo contingente dei funzionari delle carriere direttive e della carriera di concetto è utilizzato per la costituzione di un apposito corpo ispettivo ai fini di controllare l'applicazione di tutte le norme vigenti in materia di navigazione marittima.

Il Ministero della marina mercantile, con apposito decreto, stabilisce, in relazione alle esigenze, la composizione organica del predetto corpo ispettivo guidato dall'ispettore generale tecnico.

ART. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte, per il corrente esercizio finanziario, con corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale del Ministero del tesoro per provvedimenti legislativi in corso.

ART. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

QUADRO A.

RUOLO TECNICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA

| Qualifica | Posti di qualifica | Funzione | Posti di funzione |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|
| | | Capo ispettorato tecnico | (a) 1 |
| Dirigente superiore . . . | 5 | Ispettore generale tecnico | (a) 1 |
| | | Consigliere ministeriale aggiunto | 3 |
| | | Direttore di divisione . | (b) 4 |
| Primo dirigente . . . | 25 | Ispettore capo | 21 |
| | 30 | | |

(a) Compete il trattamento economico di dirigente generale dopo cinque anni di permanenza nella qualifica.

(b) Compete il trattamento economico di dirigente superiore dopo cinque anni di permanenza nella qualifica.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

QUADRO B.

| Qualifica — | Posti di qualifica — |
|--|-------------------------------|
| Perito capo o disegnatore capo | 5 |
| Perito principale o disegnatore principale | 25 |
| Perito o disegnatore | 25 |
| | ————— |
| Totale | 55 |
| | ===== |